

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro

**Ricorso ex art. 414 cpc contenente istanza di notificazione ex art. 151
c.p.c. o in subordine ex art. 150 c.p.c.**

Per MARILENA GRECO, c.f. GRCMLN60D53E340M, nato ad Isola Del Liri (FR) il 13/04/1960, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone c. f. BNGNNR65E08I838T e Paolo Zinzi c.f. ZNZPLA88L16D810T, con cui è elettivamente come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa 5 - 03036 – ISOLA DEL LIRI (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it-

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica
pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it
avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

Contro

- **Ministero dell'Istruzione** , in persona del Ministro p.t. e nei confronti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone e USR Lazio, tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti
e nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nelle seguenti graduatorie:

A066 GAE provincia di Frosinone

ADSS GAE incrociate sostegno provincia di Frosinone

per i quali si chiede, in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami.



-controinteressati

Parte ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati delle assegnazioni dei contratti a tempo determinato per le supplenze, pubblicate dall'Usp di Frosinone in ragione della illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, consistita nell'assegnazione di docenti, aventi punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente o situati in graduatorie postergate, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla docente Greco Marilena.

L'istante, correttamente inserito in GAE, delle graduatorie provinciali di Frosinone, vanta il diritto alla stipula di contratto a tempo determinato.

In sintesi

L'istante è inserita in GAE, delle graduatorie provinciali di Frosinone.

Ma l'Amministrazione resistente ha stipulato, illegittimamente, contratti a tempo determinato per le supplenze, con docenti inseriti in prima fascia GPS, quindi in graduatorie postergate rispetto a quelle in cui parte ricorrente è inserita o aventi punteggio inferiore rispetto alla stessa, presso ambiti e istituti scolastici che però erano stati scelti dalla ricorrente Greco Marilena.

L'istante, correttamente inserita in GAE, delle graduatorie provinciali di Frosinone pertanto vanta il diritto alla stipula di contratto a tempo determinato sulle sedi da Lei scelte prioritariamente.

Greco Marilena non è stata convocata per la stipula di contratti a tempo determinato mentre docenti posizionati in graduatoria postergate e/o in posizione successiva a quella dell'istante sono stati ed hanno ricevuto proposta di assunzione con contratto a tempo determinato su sede indicate dalla ricorrente.

IN FATTO

1. Parte ricorrente è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione e ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto ITIS "Morosini" di Ferentino (FR) in qualità di Assistente Amministrativo titolare ed attualmente è inserito nelle graduatorie GAE della provincia di Frosinone;

2. Parte ricorrente ha presentato, domanda di inserimento in graduatoria GAE per la c.d.c. A066, e in GAE incrociate sostegno ADSS;

3. Parte istante non ha ottenuto la stipula di contratti a tempo determinato con la PA resistente;



4. Ed invero, a seguito della scelta delle sedi di lavoro regolarmente effettuata sul portale online del Ministero, ha indicato tra le preferenze le seguenti sedi di lavoro:

DISTRETTO 056

DISTRETTO 052

DISTRETTO 056

DISTRETTO 053

per c.d.c. A066

SCUOLA FRTF06000C

SCUOLA FRIS02100A

DISTRETTO 056

SCUOLA FRIS00300R

DISTRETTO 052

DISTRETTO 053

DISTRETTO 051

DISTRETTO 050

per c.d.c. ADSS

Con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, parte ricorrente è stato estromessa dalla proposta di stipula di contratto a tempo determinato per la classe di concorso c.d.c. A066 e per incrociate sostegno ADSS.

5. Ma le sedi indicate dalla ricorrente sono stata assegnate a docenti che hanno espresso, al momento della scelta della sedi di lavoro, le medesime preferenze della stessa.

Erano però collocati in graduatorie postergate rispetto all'odierna ricorrente e in posizione successiva rispetto a quella della stessa.

Ed infatti

La ricorrente Greco Marilena è inserita in GAE per la c.d.c. A066 con punteggio pari a 87;

Capezzuto Nicola è collocato in graduatoria GPS I fascia con punteggio complessivo pari a 150.5. Avrebbe quindi dovuto essere postergato rispetto alla ricorrente che è inserita in GAE ma è stato assegnata all'istituto "FRIS028005- I.I.S. "MED. ORO CITTA DI CASSINO"".



Da Graduatorie GPS I fascia, quindi postergate rispetto alle Gae in cui è inserita parte ricorrente, per la cdc ADSS sono stati nominati seguenti docenti:

ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	10	181		1	FRIS028005	I.I.S. "MED. ORO CITTA DI CASSINO"	DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	RECCIA	LUISA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	21	160		1	FRPS02000X	LICEO SCIENTIFICO "PELLECCHIA" CASSINO	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	ARCESE	RICCARDO
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	25	152.5		1	FRIS023002	I.I.S. ANAGNI	ANNUALE		INTERNA	SOSTEGNO	MACIOCE	CRISTINA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	28	151		2	FRIS028005	I.I.S. "MED. ORO CITTA DI CASSINO"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	TORRENTE	MARINELLA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	30	148.5		1	FRIS007004	I.I.S. "SAN BENEDETTO" CASSINO	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	PERSECHINI	DANIELA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	34	145		3	FRIS028005	I.I.S. "MED. ORO CITTA DI CASSINO"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	DE BELLIS	IVA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	36	142		1	FRTF020002	I.T.S. "ETTORE MAJORANA" CASSINO	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	CARLINO	PAOLA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	38	140.5		1	FRIS027009	I.I.S. "CESARE BARONIO" SORA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	PETRICCA	FRANCESCA ILARIA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	44	132.5		2	FRIS00800X	I.I.S. "L'ANGELONI"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	LATINI	SOFIA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	47	131.5		1	FRIS02100A	I.I.S. "SIMONCELLI" SORA	SPEZZIONE	9.0	INTERNA	SOSTEGNO	REA	NADIA JOSEPHINE
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	53	126.5		1	FRTD12000L	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ROCCASECCA	SPEZZIONE	9.0	INTERNA	SOSTEGNO	DI CICCIO	FRANCESCO
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	56	122.5		1	FRPM12000T	"R.MARGHERITA" ANAGNI	ANNUALE		INTERNA	SOSTEGNO	CASTAGNACCI	CATERINA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	58	121		1	FRPM12000T	"R.MARGHERITA" ANAGNI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	BARUCCA	MARIANNA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	61	118.5		2	FRIS027009	I.I.S. "CESARE BARONIO" SORA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	REA	SAVERIO
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	66	114		1	FRIS02600D	I.I.S. "NICOLUCCI-REGGIO" ISOLA DEL LURI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	CHIUSAROLI	RICCARDO
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	67	113		2	FRIS02100A	I.I.S. "SIMONCELLI" SORA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	MIELE	FEDERICA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	69	112		1	FRIS02400T	I.I.S. "TURRIZIANI" FROSINONE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	DONFRANCESCO	SILVIA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	70	110.5		2	FRIS023002	I.I.S. ANAGNI	ANNUALE		INTERNA	SOSTEGNO	CARELLI	DONATELLA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	74	105.5		3	FRIS027009	I.I.S. "CESARE BARONIO" SORA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	GABRIELE	MICHELA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	83	99		4	FRIS027009	I.I.S. "CESARE BARONIO" SORA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	ROSSINI	FRANCESCA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	84	98		5	FRIS027009	I.I.S. "CESARE BARONIO" SORA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	TESTA	DARIO
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	92	95		2	FRIS00300R	I.I.S. "S. PERTINI" ALATRI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	PAGLIARELLA	MATTEO

ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 1	256BIS	41		1	FRIS02400T	I.I.S. "TURRIZIANI" FROSINONE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	NAPPI	SABRINA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	150	70	SI	1	FRIS029001	I.I.S. "G.SULPICIO" -VEROLI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	GNEO	LUZIA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	1361	55		1	FRIS007004	I.I.S. "SAN BENEDETTO" CASSINO	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	ANTONUCCIO	SIMONA
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	5182	20.5		1	FRIS02100A	I.I.S. "SIMONCELLI" SORA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	URBANO	FEDERICO

ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	1483	51.5		4	FRPM08000L	"RETROBONCHI" ALATRI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	MASOCCO	GUGLIELMINA	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPI	GPS Incrociate Sostegno Fascia 2	1483	51.5		4	FRIS00300R	I.I.S. "S. PERTINI" ALATRI
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	GPS	GPS Fascia 2	3	158		1	FRMM02001B	S.M. "M. EQUICOLI" ALVITO	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	MAZZENGA	MARGHERITA	A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	GPS	GPS Fascia 2	3	158		1	FRMM05201V	I.C. PONTECORVO 27
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	237	51		11	FRIS01800E	I.I.S. "A. VOLTA" FROSINONE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	MAZZOLENA	ROSARIA	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	237	51		1	FRIS001005	I.I.S. "TULIO" FERENTINO
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	10	153		2	FRMM027016	S.M. "RATTELLI REGGIONI" BALIANO	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	MELONI	FRANCESCA	A028 - MATEMATICA E SCIENZE	GPS	GPS Fascia 2	10	153		1	FRMM050015	S.M. ZERRONE
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	GPS	GPS Fascia 2	8	125		1	FRPS006008	I.I.S. "TULLIANO" ARFINO	ANNUALE		INTERNA	NORMALE	MOLELLA	LUANA	A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	GPS	GPS Fascia 2	8	125		1	FRPM070002	"VARRONE" CASSINO
ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	183	60		6	FRIS01100Q	I.I.S. "A.G. BRAGAROL" FROSINONE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	SOSTEGNO	NARUJI	MARTA	ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO	GPS	GPS Fascia 1	183	60		4	FRIS01300E	I.I.S. "A. VOLTA" FROSINONE

L'assegnazione delle medesime sedi scelte dalla ricorrente a ai docenti summenzionati con posposizione della ricorrente è illegittima:

6. Tutti i nominativi innanzi indicati, pur in difetto di titoli preferenziali, pur inseriti in graduatorie postergate rispetto a quelle della sig.ra Greco e pur con punteggio inferiore a quello della stessa, sono collocati in ambiti territoriali richiesti anche dall'insegnate Greco Marilena.

7. In sintesi estrema: istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti dal sig. Moscarelli sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato. Questi ultimi, in particolare:

- a) Concorrevano nelle stesse classi della ricorrente: "A066 – ADSS";
- b) non avevano titoli di precedenza;
- c) erano inseriti in graduatorie postergate e possedevano un punteggio più basso rispetto a quello della signora Greco;
- d) E' evidente, dunque, l'erroneità dell'agire amministrativo.

In definitiva il ricorrente ha diritto alla rettifica del punteggio e alla stipula dei contratti.

La nota del Ministero dell'Istruzione n. 28597 del 29.07.2022, infatti, così stabilisce in merito alle modalità di attribuzione degli incarichi di docenza: *"Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 06 maggio 2022, n. 112. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11".*

La condotta è certamente illegittima.

DIRITTO

I

L'illegittimità della condotta della PA. Il diritto del ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato anche finalizzato al ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione art. 3 e 97 Costituzione.

Sussiste il diritto di parte ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato in



quanto tali incarichi sono stati conferiti a docenti aventi punteggio inferiore a quello dell'istante.

La condotta della Pubblica Amministrazione, in riferimento alle risultanze delle graduatorie provinciali per le supplenze 2022/2024, è contraria alla normativa ed al principio di buon andamento della P.A. di cui all'articolo 97 Costituzione..

Parte ricorrente è stata esclusa per l'anno scolastico 2022/2023, dall'assegnazione delle cattedre di insegnamento "A066-ADSS "dalla stessa indicate, pur essendo in posizione utile per la stipula dei contratti rispetto all'ordine di priorità indicato nella domanda di scelta delle sedi.

La condotta dell'Amministrazione resistente è illegittima e gli istituti scolastici indicati nella domanda di indicazione delle sedi sono stati occupati da soggetti situati in graduatorie postergate rispetto all'odierna ricorrente e/o con punteggio inferiore a quello della stessa senza che i diretti concorrenti vantino titolo alcuno di preferenza.

È del tutto evidente l'esistenza di una non corretta destinazione delle proposte di assunzione a tempo determinato nei diversi istituti scolastici in danno della ricorrente.

Dopo la pubblicazione della graduatoria nel pubblico impiego privatizzato nasce in vero e proprio diritto soggettivo del candidato alla stipula del contratto di lavoro secondo l'ordine ed i criteri dettati dalla graduatoria stessa.

Corte di Cassazione sentenza n. 36/2016: "... All'esito di un concorso o di una procedura che si conclude con la pubblicazione di una graduatoria finalizzata alla stipula di contratti, nel pubblico impiego privatizzato, si instaurano tra soggetto posizionato in graduatoria e pubblica amministrazione, diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema della responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 c.c., pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile";

La Suprema Corte di Cassazione 1399/2009 ha, inoltre, chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali del medesimo Supremo Consesso che: "Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per sé non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo



nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951)."

In tal senso anche il Tribunale di Benevento Sentenza n. 1201/2018.

L'Amministrazione resistente non ha rispettato l'ordine di priorità dettato dalla graduatoria omettendo di proporre alla ricorrente la stipula del contratto presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda delle sedi.

Su un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, in accoglimento della domanda il **Tribunale di Cassino con sentenza n. 681/2022 del 15.09.2022, in accoglimento del ricorso**, ha così argomentati: "...l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che **il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A.**, rilevando altresì che tale sede non risulta rinunciata dalla ricorrente la quale, al contrario, l'ha indicata quale sede preferenziale poiché inclusa nelle preferenze sintetiche di distretto...".

**VIOLAZIONE DELLA NOTA MINISTERIALE n. 28597 del 29.07.2022
DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO.**

La ricorrente è inserita nelle graduatorie GAE della provincia di Frosinone per le



c.d.c. A066 e ADSS.

La stessa è stata scavalcata nella stipula di contratti con l'Amministrazione da docenti inseriti in graduatoria GPS, postergata nell'ordine di priorità stabilito dalla nota n. 28597 del 29.07.2022 alle GAE (cfr. all. 5).

Segnatamente, la **nota del Ministero dell'Istruzione n. 28597 del 29.07.2022** (cfr. pagina 3 della Nota posta in all.5) così stabilisce in merito alle modalità di attribuzione degli incarichi di docenza: *"Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 06 maggio 2022, n. 112. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11"*.

E' palese la violazione delle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo in danno della odierna ricorrente, la quale non ha ottenuto la stipula di contratti con l'Amministrazione ed in suo luogo l'hanno ottenuta docenti situati in graduatorie postergate rispetto a quelli in cui la docente Greco è inserita.

a) Violazione della disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze nell'O.M.112/2022.

Nell'O.M. 112/2022, in tema disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze, **all'art. 5 punti 5,6,7** si legge testualmente: *"5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.*

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di



istituto di cui all'articolo 11.

7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto."

E ancora all'art. 12 punti 7,8,9 dell'O.M. 112/2022 si legge testualmente: "7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio. ..."

La normativa in questione, ferma restando l'osservanza di uno specifico ordine tra le graduatorie da cui attingere, attribuisce, e non si vede come potrebbe essere altrimenti, un'indubbia prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio meritocratico, nella misura in cui si conferisce rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.

Tali criteri di selezione, vanno poi coordinati con la normativa dettata dal DM 242/2021 che consente agli aspiranti di indicare nella domanda telematica l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto (art. 4 co. 3 lett. c).

B) Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nella procedura di assegnazione delle cattedre.

Nel caso in esame, i principi risultano violati anche nel difetto di motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi adottato dalla resistente posto che, nonostante espressa richiesta, allo stato siano ignote le ragioni giustificative dell'estromissione della parte istante.

L'adempimento dell'onere di motivazione del provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita i propri poteri e facoltà impone la necessaria l'indicazione dei



criteri di attribuzione delle sedi e della conseguente proposta di stipula del contratto di lavoro.

L'Amministrazione ha assegnato le sedi richieste dalla ricorrente ad altri docenti posizionati **in graduatorie postergate e/o posizione inferiore rispetto alla parte istante senza alcuna motivazione.**

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa e ne consente la disapplicazione al giudice ordinario.

Sufficiente sul punto rammentare che ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Non senza significato rilevare che, senza alcun riscontro sono rimaste le specifiche istanze avanzate dalla ricorrente, in spregio ad ogni dovere contrattualmente imposto alle parti.

c) Violazione dell'art 97 Costituzione Doveri dell'amministrazione a procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel rispetto del principio meritocratico. Violazione del principio del legittimo affidamento e dell'art .1175 c.c.

Nell'ordinamento italiano il principio del legittimo affidamento trova origine nella clausola generale di buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., oltreché nel principio di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost..

Non vi è dubbio che la condotta dell'amministrazione debba benessere improntata ai principi di buon andamento ex art 97 della Costituzione che impone che la individuazione dei candidati sia fatta secondo l'ordine meritocratico detratto dal graduatoria.

Ciò non è accaduto nel caso in esame .

Chiaramente violata la clausola di buona fede ex art 1175 c.c. ed il principio di



affidamento che il candidato ripone nella condotta dell'amministrazione che deve procedere alle convocazioni dei candidati secondo l'ordine di merito dettato dalla graduatoria.

Alla luce delle argomentazioni suesposte emerge l'illegittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione resistente, che ha escluso posposto l'odierna ricorrente nella convocazione presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda di scelta delle sedi.

Parte istante ha diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato su sedi che sono state destinate ad altri soggetti che non avevano diritto in quanto collocati in graduatoria postergata.

Il danno derivato alla ricorrente dalla condotta dell'Amministrazione non è allo stato quantificabile e pertanto per il risarcimento dello stesso si riserva separato giudizio all'esito della sua esatta determinazione.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA CODESTO ECC.MO Tribunale adito, Giudice del Lavoro:

In via principale

Per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e previa disapplicazione dei provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa, dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 presso una della sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GAE per le c.d.c. A066 provincia di Frosinone e GAE provincia di Frosinone Incrociate sostegno ADSS.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti derivanti dall'illegittimità del trasferimento.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 il valore della presente controversia è indeterminabile e non esente poiché il ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione - superiore all'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U, e quantificabile in € 259,00.



In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Domanda aggiornamento graduatorie Gae provincia di Frosinone della ricorrente;
- 2) domanda scelta delle sedi;
- 3) Diffida e richiesta accesso atti del 29.11.2022;
- 4) O.M. 112/2022 e tabelle allegate;
- 5) nota del Ministero dell'Istruzione n. 28597 del 29.07.2022;
- 6) Graduatoria GAE A066;
- 7) Bollettini nomine;
- 8) Giurisprudenza;

Procura alle liti

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti e si chiede l'acquisizione dello stato matricolare.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Isola del Liri-Frosinone, 02.12.2022

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GAE della provincia di Frosinone classe di concorso ADSS e A066.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nel rapporto lavorativo tra le parti. Ma in ogni caso,



per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presenteatto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza *sulsito internet* dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione e Merito, in persona del Ministro pro-tempore, Usp Frosinone e Usp Lazio** rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece



costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internetdedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri – Frosinone, 02.12.2022.



Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

